

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 6599

Roma, 27 ottobre 2005

Al Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
Sede

OGGETTO: Riordino corsi ordinamentali di Didattica della Musica in corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento a.a. 2005-2006: richiesta di parere.

Adunanza del 20 ottobre 2005

- Vista la richiesta di parere sulla bozza di D.M. concernente il "Riordino corsi ordinamentali di Didattica della Musica in corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento a.a. 2005-2006" del 26 luglio 2005, prot. 4942;
- Preso atto delle argomentazioni esposte dai rappresentanti dei coordinamenti dei docenti di didattica della musica nel corso dell'audizione che ha avuto luogo il 27/09/2005 durante l'adunanza del CNAM;
- Considerato che il riordino dei corsi ordinamentali di Didattica della Musica comporta lo studio e la risoluzione di una vasta serie di problematiche, tanto sotto il profilo giuridico, quanto sotto il profilo didattico e scientifico;
- tenuto conto del contributo dato dal gruppo di studio congiunto appositamente costituito con alcuni componenti del CNAM e gli esperti del settore che hanno preso parte alla citata audizione;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Approva, a maggioranza, la seguente delibera:**

Il Consiglio, presa visione dello schema di decreto ministeriale per il "Riordino dei corsi ordinamentali di Didattica della musica in corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento", approva il seguente parere:

1) La legge 244/91 ha reso "ordinamentali" corsi speciali e straordinari autorizzati negli anni precedenti nelle Accademie e nei Conservatori tra cui la scuola di didattica.

Il Consiglio osserva che lo schema di decreto ed i contenuti didattico-disciplinari della tabella allegata allo stesso sono esclusivamente funzionali al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e costituiscono quindi una sostanziale *diminutio* degli attuali percorsi formativi di cui si avvale la scuola di didattica della musica, i quali vanno ben oltre la natura abilitante del titolo, peraltro riconosciuto tale solo nel 2002.

Infatti lo studente che frequenta la scuola di didattica raggiunge:

- a) elevate capacità e competenze di natura tecnico-artistica negli ambiti della composizione e dell'improvvisazione, della concertazione e direzione, della lettura al pianoforte del repertorio, dell'analisi musicale, della storia e della musicologia, delle scienze e dei mezzi di comunicazione;

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

- b) elevate capacità nell'utilizzare le competenze di natura tecnico-artistica in funzione didattico - educativa; deve avere acquisito una buona conoscenza delle problematiche pedagogiche, psicologiche, metodologiche e didattiche dell'insegnamento/apprendimento del linguaggio musicale e sa gestirle; deve conoscere e saper usare le metodologie didattiche reperibili per l'acquisizione di competenze generali e specifiche e sa analizzarle criticamente, sa contestualizzarle in base al momento storico, al contesto culturale, ai principi pedagogici di riferimento; deve avere acquisito conoscenza di modelli e tecniche della programmazione e deve avere capacità di usare e adattare le proprie conoscenze nei diversi contesti educativi in funzione della progettazione/programmazione educativo-didattica; deve avere acquisito competenze specifiche per gestire i rapporti e sviluppare relazioni sia con i colleghi che con i propri allievi, nonché con strutture sociali e istituzionali; deve avere le capacità di organizzare, valorizzare e utilizzare informazioni/documenti di lavoro e di elaborare/gestire progetti di ricerca/azione;

Inoltre:

- c) Il diplomato di didattica della musica, oltre ai nuovi contenuti relativi alla pedagogia musicale, non presenti nei precedenti periodi di studio, ha acquisito un ampio ventaglio di competenze che arricchisce e completa, nelle aree della composizione, della storia e analisi delle direzioni e della lettura al pianoforte, il bagaglio acquisito per il conseguimento di un precedente diploma di conservatorio;
- d) Il diplomato in didattica della musica, è pertanto in grado di svolgere anche la professione di insegnante di discipline musicali nelle scuole secondarie;
- e) E' idoneo ad assumere anche specifico incarico di docente di educazione al suono e alla musica nelle scuole materne ed elementari;
- f) I diplomati in Didattica della musica, oltre all'attività nei diversi ordini scolastici, possono svolgere funzioni di operatore musicale, educatore musicale di base, insegnante di specifiche pratiche musicali; possono svolgere attività propedeutica musicale e strumentale, compiti di aggiornamento e formazione in servizio degli insegnanti, attività di progettazione e consulenza didattica nel settore dei servizi e dell'editoria anche multimediale, collaborare ad attività di progettazione e di produzione artistica, organizzare e dirigere cori ed ensemble strumentali, svolgere interventi educativi nell'ambito del recupero sociale e della didattica speciale.

Sulla base di quanto evidenziato si ravvisa la necessità che i corsi abilitanti possano essere attivati, ma senza pregiudizio per il normale funzionamento della Scuola ordinamentale di didattica della musica, la quale può essere riordinata solo attraverso i decreti ministeriali previsti nel regolamento sugli "ordinamenti didattici" n. 212/05, attuativo della legge 508/99, in vigore dal 2 novembre c.a.

Pertanto, il Consiglio invita l'amministrazione a distinguere nettamente il riordino della scuola di didattica della musica, da operarsi ai sensi della legge 508/99, e l'attivazione dei corsi abilitanti per l'insegnamento, originanti dall'articolo 5 della legge n. 53/03 e decreti legislativi attuativi;

- 2) il Consiglio rileva che in data 17 ottobre 2005 è stato pubblicato il decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, che detta disposizioni in materia di formazione degli insegnanti.

Pertanto il CNAM fa presente all'amministrazione l'opportunità di ripensare il testo trasmesso alla luce dei nuovi disposti legislativi che al momento della elaborazione del testo stesso non erano ancora in atto;

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

- 3) Il CNAM sottolinea l'opportunità di avviare un percorso formativo ad indirizzo didattico, nell'ambito del biennio sperimentale di secondo livello in discipline musicali;
- 4) Attesa la necessità di fornire alle istituzioni indicazioni univoche in ordine ai diversi problemi interpretativi relativi al D.M.24.09.94, anche stante le innovazioni apportate dal D.M. 12.11.04 n. 109 (Modifiche all'ordinamento della Scuola di Didattica della musica), il CNAM propone che:
 - a) L'intero percorso formativo si conclude al seguito dello svolgimento di un monte orario di lezione coerente con quanto previsto per i docenti dal CCNL, dalla contrattazione collettiva integrativa e dal D.M 13 aprile 1992, garantendo comunque l'integrità del contenuto formativo complessivo previsto dall'ordinamento previdente;
 - b) Le lezioni relative al primo e al terzo semestre iniziano di norma a novembre e hanno termine a febbraio; le lezioni relative al secondo e al quarto semestre iniziano di norma a marzo e hanno termine a giugno;
 - c) Gli esami relativi al percorso semestrale si svolgono nella sessione invernale per il primo e terzo semestre, e nelle sessioni estiva e autunnale per il secondo e quarto semestre;
 - d) Le cinque prove di esame previste per il passaggio all'anno successivo possono essere svolte anche non contestualmente, purché al termine dei monte ore previsti dalle rispettive discipline. Tali prove di esame devono essere svolte alla presenza di una commissione formata dal titolare dell'insegnamento e da altri due docenti della scuola di Didattica. Resta fermo che l'accesso alla frequenza del semestre successivo avviene solo dopo che la commissione prevista, ai sensi del D.M. 24.09.94, ha esaminato i risultati dei predetti esami e ha proceduto all'effettuazione della media necessaria per determinare il voto e formalizzare il passaggio; in caso di esito negativo, a seguito della valutazione della commissione per l'esame di passaggio, lo studente, ai sensi del D.M. 24.09.94, è ammesso a ripetere, nel primo semestre utile, gli insegnamenti relativi alle prove non superate, sostenendone nuovamente la prova d'esame. Resta ferma la validità delle restanti prove superate;
 - e) Le iscrizioni si effettuano per ciascuno dei due anni accademici, secondo i calendari delle istituzioni. Resta fermo che non ci si possa iscrivere al secondo anno accademico se non prima di aver superato gli esami relativi al primo e al secondo semestre;
 - f) Al fine di consentire agli studenti il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'interno della scuola di Didattica, i percorsi formativi possono essere ricondotti dai competenti organi collegiali al sistema dei crediti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Dora Liguori